




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 11 - 2020

Disegno di legge n. 733/A Stralcio I COMM bis recante “Disposizioni per l’accelerazione delle procedure autorizzatorie e di spesa e della realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”

NOTA DI LETTURA

XVII Legislatura – 20 maggio 2020



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La Commissione I, nella seduta del 19 maggio ha chiesto a questi uffici di esprimere un parere sulla riscrittura di cui al ddl n. 733/A Stralcio I COMM bis, in discussione, per conoscere se essa superi o meno le criticità evidenziate nel Documento 10/2020, nonché dai professori ed esperti auditi nella seduta dell'11 maggio.

Al riguardo si osserva:

ARTICOLO 1 COMMA 1

La riscrittura non prevede più il dimezzamento *tout court* dei termini per la conclusione del procedimento, fonte di criticità, come rilevate nella precedente nota, prevede invece una decurtazione graduata e distinta per ciascuna delle tipologie individuate dall'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2019 nonché per quelle previste dagli articoli 18 e 19 concernenti le ipotesi in cui si fa luogo a conferenza dei servizi. Viene comunque tenuto fermo il termine ordinario per la conclusione dei procedimenti, di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge sulla semplificazione vigente, termine che resta fissato in 30 giorni, salva la facoltà delle amministrazioni di stabilire tempi diversi di conclusione entro i limiti massimi previsti nella nuova formulazione del testo del disegno di legge. Fatta salva la necessaria valutazione della norma ad opera del Governo, la norma quindi appare quindi in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, specie alla luce della possibilità riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, seppur con certi limiti, di intervenire *in melius* nella materia del procedimento amministrativo a fini di semplificazione delle attività amministrative medesime.

COMMA 3

Si fa presente che l'articolo 264 del dl. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "decreto Rilancio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20 maggio 2020, interviene su materia analoga a quella affrontata al comma 3 della riscrittura, con norma che prevale su ogni diversa disciplina regionale in quanto attinente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. L'articolo introduce, in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 semplificazioni ulteriori specie con riferimento alle autocertificazioni per l'erogazione di benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni e statuisce in particolare che, a tal fine, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*.

Il comma 3 della riscrittura ha anticipato pertanto le previsioni del legislatore nazionale. Si osserva in proposito che il citato comma 3 ha, per un verso, una portata minore della disposizione nazionale in quanto non prevede, né potrebbe prevedere, la deroga alle disposizioni statali di settore; d'altra parte si configura come norma a regime mentre quella nazionale ha un arco temporale circoscritto al periodo emergenziale.

Si segnala altresì che i commi 3 e 4 prevedono correttamente un incremento dei controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000: il d.l. "Rilancio" tuttavia ha modificato il citato D.P.R. (agli articoli 71, 75) proprio con riferimento ai controlli e alle sanzioni amministrative (oltre che quelle penali di cui all'articolo 76 che sono ovviamente applicabili), introducendo una disciplina più puntuale e più rigorosa, prevedendo ulteriori sanzioni oltre quella della restituzione del beneficio: appare quindi necessario prevedere un rinvio dinamico alla normativa nazionale e conseguentemente valutare l'opportunità di mantenere quanto previsto in merito dalla riscrittura.

ARTICOLO 2

La norma interviene nella materia affrontata dai commi 5 e 6 del precedente testo del disegno di legge.

La nomina dei commissari ed i poteri loro conferiti non sono più ricondotti, come nella precedente formulazione, all'attuazione delle previsioni del Codice della protezione civile e non sono configurati come speciali né come derogatori rispetto alle previsioni della normativa nazionale, in particolar modo del Codice degli appalti, né di quella comunitaria.

La norma precisa che il Presidente della Regione nomina i commissari nell'ambito delle competenze degli enti interessati.

Al posto dei poteri sostitutivi e dei poteri di ordinanza di cui al testo originario si individua un procedimento che assegna ai commissari un ruolo di coordinamento al fine di consentire nei tempi ivi previsti la realizzazione delle opere e degli interventi oggetto dell'articolo, prevedendo che, nel caso in cui i rispettivi responsabili del procedimento non abbiano adottato nei termini i relativi provvedimenti, siano i segretari comunali o provinciali di riferimento a sostituirli nell'adozione degli stessi.

I commi descritti pertanto superano le criticità evidenziate sia dagli uffici che dai professori ed esperti auditi dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio scorso, con riferimento alle deroghe al Codice degli appalti, alle competenze regionali in tema derivanti dal Codice di protezione civile e con riferimento al rispetto delle competenze dei diversi organi coinvolti riguardo all'esercizio dei poteri sostitutivi.